

Schema di Convenzione quadro

per la realizzazione di operazioni a valere sul Programma Operativo Regione Lazio obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013

tra

Direzione regionale formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati, rappresentata dall’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della suddetta Direzione, nella qualità di Autorità di Gestione (di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Regionale (di seguito: “POR”), domiciliato presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

e

l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio SpA (di seguito Sviluppo Lazio), con sede legale in Roma, via ... – cap. ... – rappresentato da ...

INDICE GENERALE

Art. 1 – Premesse	4
Art. 2 – Oggetto e limiti della Convenzione	5
Art. 3 – Obblighi di Sviluppo Lazio	5
Art. 4 – Obblighi di informazione e pubblicità	6
Art. 5 – Durata	6
Art. 6 – Modalità di esecuzione	6
Art. 7 – Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi	7
Art. 8 – Risorse e finanziamenti	7
Art. 9 – Rendicontazione e pagamenti	7
Art. 10 – Norme regolatrici della Convenzione	7
Art. 11 – Manleva	8
Art. 12 – Recesso	8
Art. 13 Risoluzione	8
Art. 14 - Tutela della privacy	8
Art. 15 - Oneri fiscali e spese di registrazione	8
Art. 16 – Domicilio delle parti	8
Art. 17 – Foro competente	8
Art. 18 – Disposizioni finali	8

VISTI

- il Reg. (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007-2013;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- il POR “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio, adottato con decisione della Commissione C(2007) 5769 del 21/11/2007, ed in particolare il paragrafo 5.1.1 che istituisce la Direzione regionale formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati quale Autorità di Gestione (AdG);
- l’Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l’attuazione del Programma Operativo del FSE, Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 (di seguito “Atto di indirizzo”), approvato con DGR 1029 del 21/12/2007;
- il Piano Esecutivo Triennale 2008 – 2010 (di seguito: PET) approvato con DGR 213/2008;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 concernente “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- la legge n. 845 del 21.12.1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
- il Nuovo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all’ordinamento della formazione professionale;
- la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro”;
- la legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”, ed in particolare l’art. 24;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 67, 160 e 166 i quali dettano disposizioni in materia di determinazioni dirigenziali, funzioni dei dirigenti e delega di attribuzioni ai dirigenti;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 21 novembre 2002 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 15/12/2003, concernente la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE;
- il nuovo statuto dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito Sviluppo Lazio), di cui al rogito notarile rep. 47580 e racc. 12906, registrato a Roma il 14.05.2008 n. 19676/1T, cui si rinvia anche per la motivazione del presente atto;
- in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6, 12, 14, 18, 21, 22, del citato statuto, i quali, regolamentando rispettivamente la compagine sociale, l'oggetto sociale, le modalità di svolgimento delle attività, il capitale sociale, i compiti dell'assemblea degli azionisti, la composizione del consiglio di amministrazione, i compiti del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la gestione del bilancio, configurano Sviluppo Lazio come soggetto *"in house"* della Regione;

PREMESSO che

- gli Assi del Programma Operativo Regione Lazio FSE ob. CRO 2007-2013 sono destinati alla promozione e al miglioramento della formazione professionale al fine di agevolare e migliorare la competenza e la competitività e di rafforzare l'occupabilità nella Regione Lazio;
- dai documenti di programmazione FSE 2007-2013 della Regione Lazio risulta possibile avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati in forma societaria, aventi il carattere di soggetti *"in house"*, cui affidare la realizzazione di interventi del POR;
- l'affidamento appena indicato mira a consentire la realizzazione degli interventi interessati da parte di un soggetto che, in quanto *in house* e dotato delle specifiche competenze necessarie ad una migliore attuazione degli interventi previsti, garantisce una gestione dell'intervento maggiormente economica, efficace ed efficiente;
- la Direzione Regionale Formazione Professionale FSE e altri interventi cofinanziati necessita di un supporto tecnico specialistico per lo svolgimento delle attività legate ai temi della formazione, dell'incentivazione e salvaguardia dell'occupazione e delle imprese, in particolare per ciò che attiene la gestione dei fondi comunitari – FSE e le leggi regionali di settore ad essi connesse.

CONSIDERATO che:

- con l'art. 24 della Legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 la Regione Lazio ha promosso la costituzione della "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A." quale *"strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie"*;
- l'esperienza maturata da Sviluppo Lazio nei settori sopra citati ha permesso alla società di dotarsi delle particolari competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire una migliore gestione degli interventi pubblici indirizzati al sostegno di tali settori;
- Sviluppo Lazio, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio statuto societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta

qualificabile quale soggetto “in house” della Regione, secondo l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della ricorrenza dei requisiti del “controllo analogo” e della “attività prevalente”;

- dall’esame del sopraindicato statuto sociale risulta infatti che la Regione dispone di un penetrante e dominante controllo sulla: 1) struttura della società, attraverso, ad esempio, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale, il diritto di nomina della maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione e di due terzi dei sindaci effettivi che costituiscono il collegio sindacale; 2) attività sociale, attraverso, tra l’altro, gli obblighi di operare “esclusivamente su incarico della Regione Lazio” e sulla base di programmi triennali e piani esecutivi annuali approvati dalla Regione, di trasmettere a quest’ultima rapporti consuntivi annuali di gestione e relazioni trimestrali sullo svolgimento di tutte le attività aziendali e di richiedere l’autorizzazione preventiva della Regione per alcune tre le più rilevanti deliberazioni di straordinaria amministrazione; 3) gestione finanziaria, anche per effetto della previsione dello specifico “fondo di dotazione per lo sviluppo regionale del Lazio” di cui all’art. 24 della citata legge regionale 6/1999 e dell’obbligo di trasmissione del bilancio annuale alla Regione;
- la sussistenza del requisito della “attività prevalente” risulta confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Regione sull’attività sociale, nello specifico dall’art. 5 del citato statuto secondo cui Sviluppo Lazio opera esclusivamente su incarico della Regione e sulla base di programmi triennali e piani esecutivi annuali da questa approvati;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. delè stato approvato lo schema di Convenzione-quadro che disciplina e definisce i rapporti fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio ed è stato delegato il Direttore regionale alla Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati in quanto Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2007-2013 alla firma della Convenzione e a compiere tutti gli atti successivi connessi all’esecuzione della Convenzione stessa;

RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti

- affidare a Sviluppo Lazio la realizzazione delle operazioni che di volta in volta dovranno essere definite in specifici progetti esecutivi su richiesta della Autorità di Gestione medesima e successivamente approvati con apposite determinazioni;
- assicurare, nell’ambito della realizzazione delle operazioni da parte di Sviluppo Lazio, la gestione delle attività cofinanziate dal FSE in un’ottica di economicità ed efficienza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e limiti della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG del POR Lazio FSE 2007-2013 Ob. CRO e Sviluppo Lazio per la realizzazione di operazioni nell'ambito del POR e che dovranno essere svolte secondo le modalità previste negli articoli successivi e nel rispetto delle disposizioni fornite dall'AdG.

Sviluppo Lazio si impegna ad eseguire le prestazioni in attuazione della presente Convenzione nei modi e nei limiti stabiliti dal presente atto e dalle future determinazioni dell'AdG con cui saranno di volta in volta approvati gli specifici progetti esecutivi.

Art. 3 – Obblighi di Sviluppo Lazio

Nell'esercizio delle funzioni di gestione delle operazioni oggetto della presente Convenzione, Sviluppo Lazio ha l'obbligo di:

1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
2. garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni attribuite. A tal fine Sviluppo Lazio è tenuto ad utilizzare il sistema informativo e gestionale dell'AdG;
3. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione delle iniziative affidate, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
4. garantire l'alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi affidati, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
5. predisporre la dichiarazione delle spese sostenute da Sviluppo Lazio da inviare all'AdG del POR anche per il tramite del sistema informativo e gestionale dell'AdG;
6. fornire all'AdG e all'Autorità di Certificazione del POR tutte le informazioni relative alle procedure in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
7. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
8. esibire la documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi pagamenti ricevuti ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo regionali, nazionali e comunitari;
9. conservare la predetta documentazione, in originale, per il periodo di tre anni dall'acquisizione da parte della Regione dell'ultimo saldo comunitario (tale data sarà comunicata al momento opportuno da parte della stessa Regione);
10. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
11. inviare secondo la periodicità prevista dal POR i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
12. inviare le previsioni di spesa, per contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;

13. fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
14. garantire che le attività cofinanziate attraverso il Programma Operativo Lazio FSE Ob. CRO 2007 - 2013 non beneficino di altri finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
15. assicurare l'esercizio della funzione di presidio tecnico-scientifico, metodologico e organizzativo, garantendo la corretta realizzazione delle attività previste nelle schede di dettaglio delle operazioni e il rispetto degli obiettivi dichiarati;
16. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
17. osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;
18. comunicare alla Regione le eventuali modifiche apportate allo statuto per l'intera durata della presente convenzione.

Art. 4 – Obblighi di informazione e pubblicità

Sviluppo Lazio si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e accetta di venire incluso nell'elenco pubblicato dall'AdG a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte dei contraenti e ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

Sviluppo Lazio si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Sviluppo Lazio, a seguito di richiesta da parte dell'AdG, è tenuto a presentare per ciascuna operazione un progetto esecutivo di dettaglio, con indicazione delle attività da realizzare, dei tempi e dei costi per voce di spesa. Il progetto esecutivo verrà poi valutato e approvato dall'AdG con apposita determinazione.

Sviluppo Lazio, qualora nello svolgimento delle attività che saranno oggetto delle specifiche determinazioni dell'AdG di cui al precedente capoverso si rendesse necessario ricorrere all'acquisto di beni o servizi o all'affidamento di attività in concessione, è tenuto a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

È facoltà dell'AdG di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione della presente Convenzione e, a tal fine, Sviluppo Lazio si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Art. 7 – Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'AdG intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati da Sviluppo Lazio saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Tutti i prodotti realizzati nel corso dello svolgimento delle attività saranno di proprietà esclusiva della Regione Lazio. Sviluppo Lazio non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Regione.

Art. 8 – Risorse e finanziamenti

Le operazioni oggetto della presente Convenzione saranno interamente finanziate nell'ambito del Programma Operativo Regionale "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007-2013 della Regione Lazio di cui alla premessa.

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'affidatario è quello stabilito volta per volta nelle specifiche determinazioni dell'AdG di cui all'art. 6.

Art. 9 – Rendicontazione e pagamenti

Il trasferimento del finanziamento a Sviluppo Lazio per ogni singola operazione che sarà approvata con specifica determinazione, avverrà secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50% di ciascuna operazione, a seguito della notifica della determina di approvazione dell'operazione;
- trasferimenti intermedi, fino a concorrenza del 90% del finanziamento previsto per ciascuna operazione, a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari ad almeno l'80% dell'acconto, della presentazione di relazioni intermedie sullo stato di avanzamento delle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- il saldo del 10% dell'ammontare del finanziamento previsto per ciascuna operazione sarà trasferito al termine delle singole operazioni affidate, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Regione, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione della documentazione di spesa secondo le modalità indicate nella DGR n. 1509/2002 e dai successivi documenti integrativi e modificativi della stessa, a mezzo di mandati di pagamento intestati a Sviluppo Lazio, come da indicazioni da questa trasmesse in sede di presentazione della documentazione necessaria per la stipula delle determinazioni dell'AdG di cui all'art. 6.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla struttura amministrativa della Direzione regionale competente in materia di FSE, a seguito delle verifiche sulla documentazione e in mancanza di ragioni ostative imputabili a Sviluppo Lazio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di pagamento.

Art. 10 – Norme regolatrici della Convenzione

La Convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti "in house" ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

I sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

Art. 11 – Manleva

Sviluppo Lazio si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno a terzi derivante dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 – Recesso

L'AdG si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone congruo preavviso senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 13 - Risoluzione

Qualora Sviluppo Lazio non osservi uno o più degli obblighi indicati all'art. 3, l'AdG si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della presente Convenzione per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 14 - Tutela della privacy

Sviluppo Lazio si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese di registrazione

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione sono a carico di Sviluppo Lazio.

Art. 16 – Domicilio delle parti

Agli effetti della presente Convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 17 – Foro competente

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma lì

FIRMA

Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013 Ob. CRO

Sviluppo Lazio